



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROMEO, BERGESIO, CANTÙ, PAGANELLA e STEFANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 2024

Disposizioni finalizzate all'istituzione e al potenziamento delle compagnie barracellari

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la regione autonoma della Sardegna, nell'esercizio delle potestà in materia di polizia locale e rurale a essa attribuite dall'articolo 3, lettera c), del proprio Statuto speciale e dal primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, promuove e favorisce l'istituzione e il potenziamento delle compagnie barracellari, di cui al regolamento di cui al regio decreto 14 luglio 1898, n. 403, secondo le disposizioni della legge regionale 15 luglio 1988, n. 25.

La costituzione delle compagnie barracellari e il reclutamento dei loro componenti avvengono secondo le modalità stabilite dalla stessa legge regionale, nel rispetto del principio del volontariato, che stabilisce, per l'appunto, la composizione della stessa compagnia con personale volontario, privo delle prerogative del potere amministrativo, ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, e del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Secondo il codice di procedura penale italiano (articolo 57, commi 2 e 3), nell'elenco degli agenti di polizia giudiziaria, i barracelli appartengono alle guardie dei comuni, come confermato ed esplicitato dalla nota del Ministero della giustizia n. 5351 dell'8 settembre 2011, poi riconfermato nel 2016, e assumono *ex lege* (articolo 5 della legge del 7 marzo 1986 n. 65) la qualifica di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria (i barracelli sono agenti/ufficiali di polizia giudiziaria).

Anche il Ministero dell'interno, con nota n. 557 del 1° dicembre 2016, ha evidenziato che, ad avviso del predetto Dicastero, l'ordinamento giuridico, in linea con quanto previsto dall'articolo 57 del codice di procedura penale italiano e dall'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, riconosce ai componenti delle compagnie barracellari, le funzioni di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.

La qualifica di agente di pubblica sicurezza è attribuita con decreto di approvazione emanato dal prefetto della provincia di appartenenza, previa comunicazione al sindaco su richiesta di questi e previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

godimento dei diritti politici e civili;

non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

non essere stato espulso dalle Forze armate italiane o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;

aver assolto la scuola dell'obbligo o, in caso contrario, dare dimostrazione di saper leggere e scrivere.

Coadiuvano le altre Forze di polizia dello Stato quando queste ne facciano richiesta.

Nel decreto prefettizio di nomina ad agente di pubblica sicurezza è indicato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 Giugno 1979, n. 348, il tipo di armi che i barracelli sono autorizzati a portare durante il servizio.

Ai sensi degli articolo 5 e 6 della legge regionale Sardegna n. 25 del 1988, gli ufficiali e gli agenti dei barracelli possono procedere all'accertamento e contestazione delle

infrazioni amministrative, in quanto sono titolari dei poteri previsti dall'articolo 13, commi 1 e 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

I barracelli svolgono funzioni di:

polizia giudiziaria;

polizia amministrativa;

funzione di agenti di pubblica sicurezza.

La normativa che disciplina le compagnie barracellari è la legge regionale della Sardegna 15 luglio 1988, n. 25, recante organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari, che stabilisce i seguenti compiti:

salvaguardare le proprietà affidate loro in custodia dai proprietari assicurati, verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dalla medesima legge regionale;

collaborare, su eventuale richiesta di queste, con le autorità istituzionalmente preposte al servizio di protezione civile;

prevenire e reprimere l'abigeato;

prevenire e reprimere le infrazioni previste in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili ed industriali;

collaborare, con gli organi statali e regionali, istituzionalmente preposti alle attività di vigilanza e tutela nell'ambito delle seguenti materie:

salvaguardare il patrimonio boschivo, forestale, silvo-pastorale, compresi i pascoli montani e le aree coltivate in genere;

salvaguardare il patrimonio idrico, con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;

tutelare i parchi, le aree vincolate e protette, la flora, la vegetazione e il patrimonio naturale in genere;

tutelare la caccia e la pesca;

prevenire e reprimere gli incendi;

salvaguardare il patrimonio e i beni dell'ente comunale di appartenenza, siti fuori dalla cinta urbana, nonché amministrare i beni di uso civico e di demanio armentizio, secondo le modalità da stabilirsi con apposita convenzione.

I barracelli devono inoltre collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e nel rispetto delle norme vigenti, con le Forze di polizia dello Stato quando ne sia stata fatta richiesta al sindaco, per specifiche operazioni. La legge regionale n. 25 del 1988 ribadisce la limitazione territoriale del servizio di polizia al solo territorio del comune di appartenenza, salvo la necessità di inseguire autori di crimini colti in flagranza, o in caso di richiesta da parte delle Forze dell'ordine per l'espletamento di servizi particolari di ordine pubblico e simili.

Nonostante in via interpretativa gli uffici summenzionati abbiano riconosciuto la possibilità di ricomprendere gli appartenenti alla compagnia barracellare tra i soggetti di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale accade spesso che alcuni uffici neghino tale facoltà con dannose ricadute sulla operatività della medesima compagnia.

Il presente disegno di legge si propone, quindi, di risolvere l'annosa controversia interpretativa (che meriterebbe ben più ampio approfondimento) attraverso un espresso riconoscimento in via legislativa della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli appartenenti al corpo barracellare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: « dall'articolo 55 » sono aggiunte le seguenti: « nonché gli appartenenti alla compagnia barracellare della regione autonoma della Sardegna ».